



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GROSSETO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | DONATI | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MORSELLI | EDOARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MENCARELLI | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 609/10
depositato il 20/10/2010

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 05120100038095102000 TARSU/TIA 2010
contro COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
PUNTA ALA GEST S.R.L.
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

difeso da:
CALANDRUCCIO MICHELE
E D.SSA GRAZIANA DELLA ZOPPA
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

proposto dal ricorrente:
PUNTA ALA GEST S.R.L.
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

difeso da:
CALANDRUCCIO MICHELE
E D.SSA GRAZIANA DELLA ZOPPA
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
VIA GORIZIA, 31 58100 GROSSETO GR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 609/10

UDIENZA DEL

24/11/2011 ore 16:30

SENTENZA

N°

124/04/12

PRONUNCIATA IL:

22/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/04/2012

Il Segretario

IL DIRETTORE

1

Con ricorso, spedito il 10/10/2010, a mezzo nostro
portale al Comune di Corchione della Pescara e
alle Equitalia Guit SpA, la Soc. Punta Ala Guit SpA,
- come rappresentata e difesa in atti, proponeva opposizione
contro l'avviso di pagamento di cui sopra, notificato
il 17/06/10 dalle Equitalia, Agente della Riscossione
per la proroga di quanto riguarda la richiesta di
pagamento delle somme di E 72.219,00 per la Tassa
Rifiuti Solidi Urbani, anno 2010, sostenendo l'autonomia
improprietà del detto avviso, la illegittimità, in via
preliminare, della applicazione della Tassa per l'anno di cui
si tratta per cui sono state omesse le discipline relative, la
illegittimità in subordine della Tariffa comunale applicata
per violazione dell'art. 68 D.lgs 507/1999 e, per finire la il-
legittima applicazione della addizionale provinciale e comunale
le - chioda, quindi, le riserve che la Commissione adita,
per la disapplicazione del Regolamento per l'applicazione delle
Tasse, dispone l'annullamento dello avviso di paga-
mento e, in via subordinata, per quanto riguarda l'importo
di E 50.924,00, per la voce «albergo e ristorante» e per
la percentuale del 15% per la parte addizionale provinciale
e comunale - Si conchiude, quindi, in predetto il
solo Comune di Corchione della Pescara per far valere
l'immunità, l'insuscettibilità e la infondazione nel
mondo, delle ragioni avanzate dalla Punta Ala Guit SpA. Le
parti depositavano, poi, le rispettive memorie illustrative per
ritornare ed integrare le ragioni di contestazione e difensiva
pre esposte negli atti preliminari, dopo che la pronuncia
veniva trattata alla adunanza di commissione del 24/11/11,
nella quale la Commissione rinnovava la decisione che poi
veniva deliberata alla successiva adunanza del 22/12/11,
come da motivazione e dispendio che seguono -

Atti della decisione

Il ricorso risulta fondato e deve essere accettato per quanto di ragione.

Giugno la risoluzione della controversia preliminare, e principale, sollevata dalla ricorrente solista inerente l'abrogazione, per l'anno 2010, della disciplina della Tary, prevista dal capo III del D. Lgs n. 507/1993, e risolutamente decisiva per la controversia che si occupa e il collegio ritiene che debba essere risolta a favore delle ragioni addotte dalla ricorrente medesima. E ciò perché, nell'alternarsi delle varie disposizioni normative intervenute a mancare, per l'anno 2010 che si occupa il regime di proroga della Tary secondo, come detto, le disposizioni del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 e, conseguentemente, la Tary dei rifiuti è illegittima.

Occorre, quindi, a conferma di quanto con rilievo del collegio, ripercorre l'impugnamento della problematica di cui si controversa.

Come noto la Tary Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) trovava la propria disciplina, nel più generale quadro del riordino della finanza locale, con il decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993. Con l'approvazione, poi, del D. Lgs 5/02/1997 n. 22, cosiddetto decreto Rouchi, veniva introdotta la Targa per la gestione dei rifiuti urbani, detta pure Targa di Gestione Ambientale (TGA), quale corrispettivo per il servizio di smaltimento prestato, e con tale decreto, e lo art. 49, comma 1, veniva espressamente soppressa la Tary, con la previsione di un regime transitorio, disciplinato da regolamento attuativo (si veda il DPR 27/04/1999 n. 158) e il termine di otto anni entro i quali i Comuni dovevano raggiungere la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quindi i Comuni avrebbero dovuto introdurre la TGA dal gennaio 2008. Da questa data, però, si sono succeduti vari provvedimenti normativi, che hanno spostato fino al primo gennaio 2010 il

giurato transitorio, congelando la situazione del prelievo in vigore nel 2006 anche purché con l'arrivo del nuovo Codice dell'Ambiente, D. lgs 152/2006 ma stata abrogata la TIA prevista dal decreto Rauchi, con la previsione di una nuova tariffa da determinarsi con il regolamento ivi previsto, fermo restando che fino alla emanazione del predetto regolamento continueranno ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Regolamento, si basi bene, che alla data di introduzione della presente controversia, non risulta approvato ed emanato.

Ora tenuto conto che l'ultima proroga della Tarma, in mente dell'art. 5 D.L n. 208 del 30/12/2008, è fino all'anno 2009, con possibilità per i comuni di applicazione della Tarma oppure la TIA in attesa della nuova tariffa da determinarsi con il relativo previsto regolamento, si pone il problema della Tarminazione dei rifiuti per l'anno di compimento 2010 che ci occupa, e non essendo ancora emanato il regolamento di cui all'art. 238 D. lgs 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) neppure con ulteriore diffinimento di Tarminazione, è evidente che per l'anno 2010 in funzione la Tarma, in assenza di una disposizione normativa di proroga del regime neo transitorio, è stata sostituita dalle tariffe della TIA, condizionata come detto alla emanazione del già ricordato regolamento. - Con la conseguenza, per il caso che ci interessa, che il Comune di Cortiglione della Pusterla, importatore, non può pretendere il pagamento, a carico della ricorrente, delle somme portate dallo avviso di pagamento impugnato in punto sede, non potendo applicare la Tarma Rifiuti Solidi Urbani, di cui il legislatore ha già disposta l'abrogazione. Alle stregua di tali considerazioni il ricorso meritando accoglimento, con la compensazione delle spese tra le parti tenuto conto della particolarità della materia trattata e della complessità della normativa applicata.

A accoglimento del ricorso P. Q. M.
 accoglie il ricorso e si compensano le spese.
 Gravato 22/12/011
 ex Relatore
 Edoardo Bianchi
 E. Bianchi



Il Presidente
 Francesco Donati